



COMUNE DI PIANORO

Pianoro, 19 novembre 2024

Ai componenti esterni del Nucleo di
Valutazione (a mezzo pec)

- Dott. Gilberto Ambotta

- Dott. Leonardo Cioccolani

Al segretario generale (a mezzo protocollo
interno)

Dott.ssa Letizia Ristauri

Oggetto: attività di controllo interno – Relazione sulle iniziative intraprese dal responsabile della trasparenza per l'adeguamento agli obblighi di pubblicazione in esito alle risultanze della scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 resa dal Nucleo di Valutazione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria deliberazione n. 213 del 23.04.2023 - come integrata e sostituita dall'atto del Presidente del 1 giugno 2024 ratificato con deliberazione n. 270 del 5 giugno 2024 – ha definito le modalità di svolgimento delle verifiche e della conseguente attestazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativa all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza al 31 maggio 2024, con riferimento ai documenti di pertinenza dell'anno 2023. Il grado di assolvimento dell'obbligo viene misurato utilizzando le seguenti opzioni: 0%; 1-33%; 34-66%; 67-99%; 100%.

L'eventuale presenza, per ciascuna voce della scheda di rilevazione, di un valore inferiore a 100 riferito alla completezza del contenuto, comporta per il Responsabile della Trasparenza l'obbligo di verifica dell'effettiva corrispondenza tra gli atti prodotti dall'Amministrazione e la relativa pubblicazione nelle forme e nei contenuti richiesti dalla normativa, con l'introduzione delle opportune misure di adeguamento utili a superare entro il termine del 30 novembre 2024 le carenze o le criticità emerse.

La scheda resa dal Nucleo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 ha preso in esame la completezza del contenuto per complessive n. 83 voci, con il riscontro di un valore pari al 100% su n. 80 voci, di un valore 67-99% su n. 1 voce e di un valore 34-66% su n. 2 voci. Gli obblighi per i quali sono emersi valori inferiori al 100 sono i seguenti:

- Consulenti e collaboratori – Titolari di incarico di collaborazione o consulenza – Curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo [completezza dei contenuti e rispetto agli uffici 67-99%];

- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Atti di concessione – Link al progetto selezionato [completezza dei contenuti e rispetto agli uffici 34-66%];



- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Atti di concessione – Link curriculum vitae del soggetto incaricato [completezza dei contenuti e rispetto agli uffici 34-66%];

Il sottoscritto Responsabile della Trasparenza ha dunque effettuato l'ulteriore monitoraggio di quanto pubblicato in Amministrazione Trasparente nella sottosezione "*Consulenti e collaboratori*", i cui obblighi di pubblicazione sono assolti ai sensi dell'art. 9bis del decreto legislativo n. 33/2013 mediante collegamento ipertestuale alla banca dati PerlaPA gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui i dati sono comunicati a cura dello stesso Comune. E' stata nuovamente riscontrata, per tutti gli incarichi nelle diverse annualità, la presenza del curriculum vitae del soggetto incaricato, regolarmente visualizzabile e scaricabile. Si ritiene dunque che la carenza di pubblicazione evidenziata dal Nucleo non possa che riferirsi al formato del curriculum, non sempre corrispondente al modello europeo. Si è conseguentemente effettuata la seguente disamina:

- il vigente articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013 recita "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae;*", senza dunque indicare un formato particolare nel quale il curriculum deve essere reso;

- successivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione con la propria determinazione n. 1310/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" ha approntato una mappa ricognitiva (consistente in una tabella chiamata "Allegato 1") degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni con la quale è stata definita la nuova struttura della sezione "Amministrazione trasparente" e precisati i contenuti dei singoli obblighi. Alla voce "*Consulenti e collaboratori*" per ciascun titolare di incarico la tabella recita "curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo";

- l'Autorità dunque, nel precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, ha ritenuto di dover individuare la forma nella quale il curriculum deve essere reso;

- occorre tuttavia tenere conto che il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte sull'argomento precisando che l'Ente pubblico, prima di pubblicare sul sito web il curriculum vitae del soggetto incaricato, deve selezionare i dati contenuti al suo interno e non pubblicare quelli che risultassero eccedenti rispetto alla finalità di trasparenza;

- il curriculum vitae nel modello standard introdotto dalla Commissione europea è pensato per rispondere alle offerte di lavoro attraverso uno schema standard che faciliti la riconoscibilità e comprensibilità dei contenuti in tutta Europa. Tuttavia, nei casi in questione, tutta una serie di informazioni personali previste dal modello europeo avrebbero dovuto essere oscurate sulla base del principio di minimizzazione dei dati;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella propria pagina web Frequently Asked Questions 2024, fornisce il seguente chiarimento circa il modello di curriculum da utilizzarsi dai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza per la pubblicazione prevista dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013: "*è preferibile pubblicare i curricula secondo il modello comune europeo, con un'attenta selezione dei dati in essi contenuti ai fini del rispetto della tutela della riservatezza. In ogni caso, possono essere pubblicati anche curricula redatti in forme alternative al modello europeo, purché contenenti i dati essenziali e, possibilmente, le stesse tipologie di informazioni previste nel modello europeo*".



Per quanto sopra esposto, alla luce dei curricula in esame che contengono - anche quando non strettamente conformi al modello europeo - i dati essenziali necessari alle finalità di trasparenza dell'incarico, si ritiene che l'obbligo di pubblicazione possa venir considerato come pienamente assolto sia per la completezza dei contenuti sia, non rilevando differenti cause, per completezza rispetto alla totalità degli uffici.

Si è tuttavia svolta opera di sensibilizzazione presso gli uffici interessati, con particolare riguardo all'Area V – *Istruzione, Cultura, Partecipazione* cui gli incarichi principalmente afferiscono, sull'opportunità d'ora innanzi di richiedere espressamente agli interessati il curriculum vitae in formato europeo, redatto escludendo tutti quei dati e informazioni che eccedano le finalità di pubblicazione.

Nell'ambito delle iniziative utili ad una ancor più estesa rappresentazione dei dati e alla loro più ampia fruibilità - tenuto conto della deliberazione n. 452 del 5 ottobre 2022 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ritenendo di dover interpretare estensivamente la disposizione normativa, ha valutato applicabile anche agli incarichi di componente dell'Organo di revisione economico-finanziario degli enti locali l'articolo 15 del d.lgs. 33/2013 – si è ritenuto di collocare apposita voce riferita agli atti di nomina, compensi, curricula e dichiarazioni dei componenti del predetto Organo direttamente all'interno della sottosezione "Consulenti e collaboratori".

Il sottoscritto Responsabile ha altresì, sulla base degli esiti dell'attestazione resa dal Nucleo di Valutazione, nuovamente monitorato la sottosezione "*Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici – Atti di concessione*". La pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013, gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati qualora risulti corrisposto un importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. Gli elementi informativi oggetto di pubblicazione sono elencati all'articolo 27 del decreto medesimo, come di seguito riportati: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico elargito; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. Appare evidente come questi ultimi elementi, progetto e curriculum, non risultino indistintamente applicabili a tutte le erogazioni di vantaggi economici, ma solo ai casi nei quali il contributo o la sovvenzione è legata a una progettualità e/o valutazione comparativa. A tal fine l'Autorità, nella redazione degli schemi di pubblicazione dei dati per la standardizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 33/2013, riporta nel modello riferito agli obblighi di pubblicazione di cui ai citati articoli 26 e 27- in relazione agli atti di concessione - che il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato si pubblica solo se si tratta di vantaggi connessi alla presentazione di progetti, ed è quindi un dato eventuale.

Occorre inoltre considerare che le erogazioni devono essere chiaramente e direttamente quantificabili in termini economico-monetari. Sono quindi da prendere in esame tutti gli atti con cui l'Amministrazione dispone l'erogazione di vantaggi in denaro, mentre non sono soggetti a pubblicazione gli atti di concessione riferiti a tutti i servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. Dal monitoraggio effettuato emerge che buona parte degli atti in questione consistono in concessioni di patrocinio comunale ad iniziative di interesse pubblico, che potrebbero tranquillamente essere incluse tra i vantaggi non direttamente quantificabili in termini economico-monetari ma che il Comune di Pianoro, nel perseguire più elevati livelli di



trasparenza, ha cercato di tradurre in valore denaro equivalente, calcolando ad esempio l'ammontare economico della gratuità dell'occupazione suolo, il valore di materiale informativo stampato direttamente dall'Amministrazione, il costo di eventuale personale in servizio, e così via. E' indubitabile che per tali atti il dato del progetto o del curriculum possa risultare non pertinente. Si è tuttavia potuto verificare che per ogni atto ricompreso nell'open data degli atti di concessione in formato tabellare pubblicati sul sito del Comune di Pianoro è presente una nota esplicativa con la quale viene precisato che le informazioni previste dall'articolo 27, comma 1, lettera f "link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato" non rilevano o non risultano applicabili al caso specifico, oppure che l'iniziativa oggetto di vantaggio economico è descritta all'interno dell'atto di concessione. In molti casi, poi, in presenza di associazioni e/o similari è presente il link che consente di accedere al relativo atto costitutivo.

Per quanto sopra esposto si ritiene che gli obblighi di pubblicazione (link al progetto selezionato, link al curriculum) possano considerarsi pienamente assolti sia per la completezza dei contenuti sia, non rilevando differenti cause, per completezza rispetto alla totalità degli uffici.

Si è poi ritenuto, al fine di perseguire la migliore rappresentazione e utilizzabilità dei dati, di prendere in esame anche le ulteriori voci della scheda di rilevazione per le quali il Nucleo ha riscontrato un valore di adempimento inferiore a 100, di seguito riportate:

- Controlli e rilievi sull'amministrazione – Organi di revisione amministrativa e contabile - Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio [formato di pubblicazione aperto o elaborabile 34-66%]

- Consulenti e collaboratori – Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza - Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali [formato di pubblicazione aperto o elaborabile 67-99%]

Verificate una ad una le relazioni dell'organo di revisione amministrativa e contabile pubblicate in Amministrazione Trasparente si è riscontrata la presenza di taluni documenti in formato pdf il cui testo non risultava "ricercabile". Si è dunque provveduto ad effettuare per ciascuno il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) con conseguente creazione di testo leggibile. I pdf così riformati sono stati nuovamente caricati in Amministrazione Trasparente con ciò soddisfacendo il risultato di formato elaborabile.

Per quanto invece attiene alle informazioni sullo svolgimento di incarichi, titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali da parte dei soggetti cui sono affidati incarichi di collaborazione o consulenza, si è parimenti riscontrata la presenza di taluni documenti in formato pdf "non ricercabile", originati dalla scansione del documento originale prodotta dallo stesso soggetto incaricato. Si è già rilevato, anche per altre tipologie di pubblicazione quali le dichiarazioni ai fini di trasparenza dei componenti degli Organi politici, che spesso documenti di per sé pienamente conformi risultano degradati a mere copie per immagini in esito alla sola necessità di apporre e riprodurre la firma autografa. Si ritiene che la predetta criticità possa ragionevolmente ridursi con l'accresciuta diffusione dei sistemi di identità digitale e firma digitale. In ogni caso, relativamente all'adempimento in questione, si è provveduto ad effettuare su ciascuno dei documenti in esame il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) con conseguente creazione di testo leggibile ed al loro nuovo caricamento nel Sistema PerlaPA, stante che l'obbligo è assolto riportando sul sito istituzionale del Comune i collegamenti ipertestuali alle pagine di interesse della predetta Banca dati.



La presente relazione assolve alla nota di adeguamento prevista dall'atto del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 1 giugno 2024, ratificato con la deliberazione n. 270 del 5 giugno 2024, e viene conseguentemente pubblicata nella medesima sotto-sezione di Amministrazione Trasparente riguardante l'attestazione OIV di rilevazione al 31 maggio 2024.

Si resta a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione si rendesse necessaria e si porgono i più distinti saluti.

Il Responsabile della Trasparenza
Luca Bartolotti
(firmato digitalmente)